

STATUTO

della

Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera

F.A.R.E.

Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera

I – AMBITI, DENOMINAZIONE SCOPO E OGGETTO SOCIALE	3
ART. 1 – Ambito e denominazione	3
ART. 2 – Sede legale e sedi operative	3
ART. 3 – Caratteristiche e scopi della Federazione	3
ART. 4 – Finalità	3
ART. 5 – Attività	4
II – SOCI	5
ART. 6 – Richiesta di associazione	5
ART. 7 – Diritti e obblighi dei Soci	6
ART. 8 – Perdita della qualifica di Socio	7
III – ORGANI DELLA FEDERAZIONE, LORO FUNZIONAMENTO	8
ART. 9 – Organi della Federazione	8
ART. 10 – Cariche	8
ART. 11 – L’Assemblea Generale dei Soci	8
ART. 12 – Computo delle votazioni in Assemblea Generale	10
ART. 13 – Le Assemblee e i Delegati Regionali e di macro-area	11
ART. 14 – Il Consiglio Direttivo	12
ART. 15 – Il Presidente	14
ART. 16 – Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere	15
ART. 17 – Il Collegio dei Proviviri	15
ART. 18 – Le Commissioni e i Comitati Tecnici	16
ART. 19 – Revisore dei conti	16
ART. 20 – Organo di Controllo	17
IV – PATRIMONIO E BILANCIO DELLA FEDERAZIONE	17
ART. 21 – Il patrimonio	17
ART. 22 – Il fondo di gestione	18
ART. 23 – Anno Sociale e Bilancio	18
V – MODIFICHE DELLO STATUTO, SCIoglIMENTO	19
ART. 24 – Modifiche Statutarie	19
ART. 25 – Scioglimento della Federazione	19
VI – DISPOSIZIONI FINALI	20
ART. 26 – Norma di chiusura	20

I – AMBITI, DENOMINAZIONE SCOPO E OGGETTO SOCIALE

ART. 1 – Ambito e denominazione

1. La **Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera**, in sigla "F.A.R.E.", di seguito anche "Federazione", costituita in ossequio al codice civile e relative disposizioni di attuazione, è composta dalle associazioni rappresentative dei gestori delle attività ricettive extralberghiere, imprenditoriali e familiari, nonché delle associazioni rappresentative delle locazioni turistiche non intermedie e degli agriturismo che intendano aderirvi nel rispetto del presente Statuto.

ART. 2 – Sede legale e sedi operative

1. La Federazione ha sede legale in Napoli, alla Via San Tommaso d'Aquino n° 33. Lo spostamento della sede nel Comune di Napoli non costituisce modifica allo Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo può disporre l'apertura di sedi operative allorquando esse non comportino costi di gestione.

ART. 3 – Caratteristiche e scopi della Federazione

1. La Federazione ha durata illimitata, è libera e indipendente, non ha scopi commerciali, industriali, politici, né vincoli di partito, o di lucro e non potrà distribuire utili sotto alcuna forma, opera in autonomia dalle federazioni e confederazioni nazionali aventi rappresentanza unitaria di categoria, in un'ottica di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'interesse delle associazioni aderenti e dei rispettivi associati di cui le seconde sono espressione.

ART. 4 – Finalità

1. La Federazione, nel rispetto dell'autonomia delle singole associazioni e nell'ambito dei principi qui espressi, ha come finalità il perseguimento del bene comune, l'elevazione dei livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, di partecipazione e inclusione, del pieno sviluppo delle associazioni

Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera

aderenti e, al fine di valorizzarne il potenziale di crescita e di occupazione, persegue i seguenti scopi:

- a) favorisce la connessione tra le associazioni e le istituzioni, elaborando e proponendo soluzioni ai problemi di interesse generale ed enfatizzando le specifiche competenze delle associazioni federate e promuovendo iniziative comuni;
- b) tutela e rappresenta gli interessi delle associazioni federate e dei loro associati nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali, sia in sede istituzionale che, ove occorra, giurisdizionale;
- c) favorisce gli incontri e gli scambi culturali tra le associazioni aderenti e i rispettivi soci, anche con il concorso di altri sodalizi;
- d) compie opera di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le iniziative culturali di interesse sociale con finalità educative;
- e) incentiva lo sviluppo di idee e di soluzioni nelle discipline di competenza, costituendo specifici gruppi di lavoro;
- f) opera per la promozione e realizzazione di iniziative di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita, per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- g) organizza e gestisce iniziative culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche quelle editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle prassi di interesse generale di cui al presente articolo.

ART. 5 – Attività

1. Al fine di perseguire i propri scopi e finalità, la Federazione svolge tutte le attività funzionali, complementari, necessarie e propedeutiche ai propri fini e può, nei limiti e con le garanzie previste dalle normative vigenti, compiere - oltre a tutti gli atti e le attività descritte nel presente Statuto - atti di natura dispositiva, godere e acquistare diritti reali e di credito, sia con effetti traslativi che di mero uso o godimento, nonché ogni altra operazione consentita dalla legge e conforme ai principi e alle finalità indicate dal presente Statuto.

Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera

2. A titolo non esaustivo, la Federazione può:
 - a) organizzare o partecipare a manifestazioni aventi carattere di rappresentatività, scientifico, divulgativo o promozionale;
 - b) partecipare a tavoli con enti locali o statali, politici o amministrativi, inerenti i temi relativi al turismo e alle attività in qualsiasi modo ad esso collegate;
 - c) lavorare alla diffusione di tutte le discipline relative alla legislazione, alla statistica, alla promozione e alla gestione delle strutture ricettive extralberghiere e alle forme di turismo similari, attraverso corsi, seminari, giornate di lavoro, nonché pubblicando materiale informativo, divulgativo, didattico e pubblicitario;
 - d) partecipare a progetti di studio, ricerca e sperimentazione sui temi del turismo e in genere delle relazioni fra popoli e popolazioni;
 - e) realizzare tutte le attività di interesse generale, culturale o ambientale in qualsiasi modo connesse con l'ospitalità;
 - f) costituirsi in giudizio e agire in ogni forma a tutela dei fini di cui al presente Statuto e delle associazioni aderenti.

II – SOCI

ART. 6 – Richiesta di associazione

1. Possono chiedere di aderire alla Federazione altre associazioni o federazioni, dotate di statuti compatibili con la lettera e le finalità indicate nello Statuto della Federazione per scopi e caratteristiche dei soci e con un numero minimo di 15 (quindici) associati.
2. Alla richiesta di adesione deve essere allegata copia del proprio statuto e degli eventuali regolamenti, nonché gli eventuali altri documenti che debbano essere richiesti dal Consiglio Direttivo (di seguito C.D.) al fine di verificare i requisiti previsti e l'effettiva consistenza del numero dei soci, in conformità alle funzioni degli organi sociali di cui agli articoli successivi del presente Statuto.
3. Nella prima riunione utile successiva alla presentazione della richiesta, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni da questa, il C.D., valutata la rispondenza dei fini e della composizione statutaria dell'associazione richiedente a quelli della Federazione,

Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera

delibera a maggioranza semplice degli intervenuti l'attribuzione della qualifica di socio al richiedente.

4. Qualora il richiedente l'iscrizione sia a sua volta una federazione o comunque un'associazione che abbia rapporti di colleganza con altre associazioni o federazioni, il richiedente deve indicare la federazione cui aderisce o le associazioni con cui ha rapporto di colleganza o confederazione, anche ai fini del computo dei voti di cui all'art. 12 del presente Statuto e dell'art. 2373 ss. c.c. (conflitto di interesse).
5. Avverso l'eventuale delibera di rigetto della richiesta di associazione, il soggetto richiedente può presentare appello al Collegio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della delibera di rigetto.
6. Le delegazioni regionali di associazioni o federazioni e confederazioni nazionali non possono iscriversi come sezioni autonome, ma, rispettando le modalità di cui all'art. 13, votano nell'ambito degli organi regionali ed i loro rappresentanti possono essere eletti sia in ambito regionale che in ambito di macro-area.

ART. 7 – Diritti e obblighi dei soci

1. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale nonché all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie che siano deliberate dall'Assemblea Generale.
2. I soci sono altresì tenuti all'osservanza di eventuali prescrizioni che, nell'alveo delle previsioni del presente Statuto, il C.D. dovesse decidere essere necessarie al fine di confermare l'attribuzione della qualifica di socio e la consistenza numerica degli associati.
3. A seguito dell'ammissione, il nuovo socio indicherà - in ossequio ai principi statutari e alle norme della propria associazione - i suoi delegati per la partecipazione alle Assemblee e, in generale, alla vita della Federazione.
4. I soci hanno diritto a partecipare alla vita della Federazione, nei modi e nei limiti previsti dal presente Statuto. Hanno inoltre diritto di esaminare i libri sociali, secondo modalità che non ostacolino il corretto svolgimento della vita federativa.

Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera

5. L'adesione alla Federazione ha carattere continuativo, decorre dalla data di accoglimento della domanda e termina nei casi e tempi previsti dall'art. 8.

ART. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decadenza.
2. Il recesso va comunicato al C.D. entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata all'approvazione del bilancio preventivo di ogni anno e non esonera dal pagamento della quota associativa per l'anno corrente.
3. L'esclusione è deliberata dal C.D. per gravi infrazioni a disposizioni statutarie, nonché per morosità nel pagamento delle quote ordinarie per più di un anno o nel pagamento di quote straordinarie il cui ammontare sia almeno pari a quello di due quote ordinarie annuali.
4. La decadenza, dichiarata dal C.D. d'ufficio, fa perdere la qualità di socio alle associazioni per le quali siano state avviate procedure di scioglimento o liquidazione o che modifichino i propri scopi sociali in termini incompatibili con gli artt. 3 e 4 del presente Statuto.
5. Avverso le delibere o comunque gli atti dichiarativi della perdita della qualità di socio è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo.
6. Il socio escluso o dichiarato decaduto, può ricorrere all'Assemblea Generale, che delibera nella prima sessione convocata dopo il ricevimento del ricorso.
7. L'esclusione e la decadenza hanno effetto dalla comunicazione del parere del Collegio dei Probiviri o dallo scadere del termine per ricorrere allo stesso. Nel caso in cui l'Assemblea riformi la decisione del Collegio dei Probiviri, il socio riacquista la propria qualità a far data da detta ultima delibera.

III – ORGANI DELLA FEDERAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

ART. 9 – Organi della Federazione

1. Sono organi della Federazione:
 1. L'Assemblea Generale dei Soci;
 2. Le Assemblee Regionali;
 3. Il Consiglio Direttivo;
 4. Il Presidente;
 5. I Delegati Regionali;
 6. L'Organo di Controllo (quando previsto);
 7. Il Collegio dei Probiviri.

ART. 10 – Cariche

1. Tutte le cariche della Federazione sono ricoperte a titolo gratuito e hanno durata triennale.
2. Il C.D. può deliberare il rimborso delle spese (analitico a piè di lista, non forfettario) sostenute per ragioni del proprio ufficio ai componenti degli organi di cui all'art. 9 del presente Statuto.
3. Possono ricoprire cariche unicamente i soggetti designati dalle associazioni.
4. Ad eccezione di quanto eventualmente espressamente previsto dal presente Statuto, non è possibile che un'associazione, attraverso i soggetti da essa designati a tal fine, ricopra più di una carica.
5. I dettagli operativi relativi alla designazione e accettazione delle cariche potranno essere stabiliti da apposito regolamento.

ART. 11 – L'Assemblea Generale dei Soci

1. L'Assemblea Generale dei soci è costituita da un delegato designato da ognuna delle associazioni aderenti alla Federazione che goda della qualità di socio.
2. L'Assemblea Generale è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci, per la relazione sull'azione della Federazione e degli eventuali singoli organismi e sulle prospettive programmatiche.

Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera

3. L'Assemblea Generale:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ad eccezione dei delegati di macro-area e regionali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto dagli artt. 20 e 21, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) delibera e approva i bilanci della Federazione;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera, nei modi, con le forme e con le maggioranze qualificate di cui agli artt. 24 e 25 del presente Statuto, le modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Federazione.
4. La convocazione dell'Assemblea Generale deve essere effettuata ad opera del C.D. a mezzo posta certificata almeno 30 (trenta) giorni prima la data prevista per la prima convocazione. Nel caso in cui l'associazione aderente indichi come indirizzo di posta elettronica un indirizzo e-mail ordinario, la stessa accetta con la stessa richiesta di adesione che sia sufficiente la verifica del mero invio ai fini del computo per la validità della convocazione.
5. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed include - almeno tramite messa a disposizione in via telematica, attraverso il meccanismo del download - tutta la documentazione necessaria per l'adozione delle relative decisioni da parte dei partecipanti.
6. Il C.D. può deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, che l'Assemblea Generale si svolga per via telematica, attraverso piattaforme - gratuite per gli associati - che consentano la trasmissione in streaming o la registrazione delle sessioni assembleari. La registrazione o il flusso telematico dovranno poi essere resi disponibili per le associazioni almeno per il biennio successivo allo svolgimento dell'assemblea.
7. Dell'Assemblea Generale, comunque svolta, è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. L'elezione avviene con voto palese, secondo il computo dei voti di cui all'art. 12. Se almeno 1/6 dei delegati in Assemblea chiede di procedere con voto segreto, l'Assemblea decide in merito a maggioranza dei presenti con voto palese.

Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera

9. Qualora la votazione riguardi l'elezione o la designazione di uno degli organi sociali, per ogni voto i soci possono esprimere un numero di preferenze nominali pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere. In caso di parità nelle preferenze, viene designato il socio più giovane per età anagrafica.
10. E' possibile intervenire all'Assemblea Generale mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del delegato che partecipa e vota e sia possibile assicurare il diritto di voto in condizioni quanto più simili e garantite a quelle di chi è presente.
11. L'Assemblea Generale in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci ordinari che rappresentino la maggioranza degli associati.
12. Se l'Assemblea Generale in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'Assemblea Generale in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre 15 (quindici) giorni dalla medesima. L'Assemblea Generale in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci ordinari che rappresentino almeno 1/3 dei soci medesimi.
13. Salve le eccezioni previste dal presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono valide se approvate dalla maggioranza dei voti degli intervenuti.
14. L'Assemblea Generale non può deliberare se non sono stati regolarmente convocati tutti gli aventi diritto.

ART. 12 – Computo delle votazioni in Assemblea Generale

1. Ogni associazione che abbia un massimo di 50 (cinquanta) associati ha diritto a un voto; per ogni ulteriori 50 (cinquanta) associati o frazione di essi, ogni associazione ha diritto ad un ulteriore voto, fino ad un massimo di 5 (cinque) voti.
2. Il computo degli Associati è relativo alla data del 31.12 di ogni anno o comunque all'ultima comunicazione inviata ai fini del versamento delle quote sociali.
3. Ogni associazione può ricevere deleghe scritte per le votazioni per un massimo di ulteriori 5 (cinque) voti oltre i propri. I componenti il

Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera

C.D. non possono rappresentare la propria associazione in Assemblea Generale.

4. I voti delle associazioni o delle federazioni tra loro collegate non possono essere computati due volte: quindi, il numero di soci iscritti all'associazione delle associazioni collegate o federate tra loro deve essere detratto dal computo di voti della compagine che le rappresenti a livello unitario o che sia quantomeno più numerosa. Se il numero di soci delle singole associazioni, sommato tra loro, è superiore al numero dei residui soci della federazione o associazione di rappresentanza, quest'ultima non ha diritto ad alcun voto in Assemblea Generale.

ART. 13 – Le Assemblee e i Delegati Regionali e di macro-area

1. Quando convoca l'Assemblea Generale nazionale, il C.D. convoca anche le singole Assemblee Regionali.
2. Le Assemblee Regionali devono effettivamente tenersi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Generale nazionale.
3. Le associazioni presenti in ognuna delle regioni italiane designano i Delegati Regionali della Federazione, ovvero tre delegati per ogni regione italiana: uno per la categoria imprenditoriale, ivi compresi gli agriturismo, uno per la categoria non imprenditoriale e uno per le locazioni turistiche.
4. Il voto è espresso in ragione di un voto per ogni associazione, indipendentemente dal numero di associati; le Delegazioni Regionali di associazioni nazionali per avere diritto di elettorato attivo e passivo devono contare almeno 15 (quindici) associati.
5. I Delegati Regionali delle sotto indicate macro-aree eleggeranno poi, in loro seno, esprimendo un voto per ogni regione, un delegato per ogni macro-area, componente il C.D., secondo la seguente ripartizione:
 - **NORD-OVEST:** Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta;
 - **NORD-EST:** Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna;
 - **CENTRO:** Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria;

Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera

- SUD: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia;
 - ISOLE: Sicilia e Sardegna.
6. La designazione dei delegati di macro-area avviene nei 15 (quindici) giorni successivi alla nomina dei membri del C.D. scelti dall'Assemblea Generale.
 7. I membri del C.D. non possono essere eletti nel ruolo di delegato di macro-area, nemmeno qualora rinuncino all'intervenuta elezione.
 8. Per le questioni ordinarie da porre all'attenzione del C.D., le associazioni interloquiranno con i propri Delegati Regionali.
 9. I Delegati Regionali interloquiscono con i propri delegati di macro-area per le problematiche afferenti le proprie regioni e possono chiedere di partecipare, senza diritto di voto, al C.D., della cui convocazione sono informati.
 10. Le norme organizzative che presiedono il processo di designazione delle cariche regionali e di macro-area sono stabilite da apposito Regolamento.

ART. 14 – Il Consiglio Direttivo

1. Il C.D. è formato da 11 (undici) componenti, 6 (sei) eletti dall'Assemblea Generale e 5 (cinque) delegati di macro-area.
2. Lo stesso C.D. designa, tra gli eletti dall'Assemblea Generale, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
3. Il C.D. è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o entro 7 giorni su richiesta di almeno 3 (tre) componenti del C.D.
4. Nella convocazione, che deve essere inviata ai Consiglieri con almeno 7 (sette) giorni di preavviso (anche in caso di conferenza telematica o di convocazione effettuata con mezzi telematici), sono indicati l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza. Per evidenti motivi di urgenza, il termine sopra indicato è di giorni 2 (due): l'urgenza non può mai riguardare l'approvazione o la ratifica di voci di spesa.
5. Il C.D. può deliberare se risulta presente almeno la metà dei suoi componenti.
6. I Consiglieri che non partecipano per oltre 4 (quattro) mesi o a più di 2 (due) riunioni senza giustificato motivo decadono e sono sostituiti per cooptazione dal primo dei non eletti o, in mancanza,

Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera

dal rappresentante dell'associazione che abbia più iscritti secondo i criteri per la votazione all'ultima Assemblea Generale indetta - e a parità sia più anziana per fondazione - e sia in regola con gli adempimenti federativi e che non rivesta altra carica.

7. Gli stessi criteri vengono seguiti in caso di dimissioni o comunque cessazione dalla carica di un componente del C.D.
8. Il C.D. ha il compito di:
 - a) eseguire le delibere dell'Assemblea Generale;
 - b) convocare l'Assemblea Generale;
 - c) redigere e modificare ogni regolamento della Federazione che riguardi gli aspetti operativi della vita della Federazione, nel rispetto dei limiti e delle competenze del presente Statuto;
 - d) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
 - e) definire le quote associative - che dovranno essere individuate, siano esse ordinarie o straordinarie, secondo un criterio di progressività direttamente proporzionale al numero di associati dichiarati da ogni associazione aderente e il cui importo deve poi essere ratificato da una delibera assembleare - e le modalità di pagamento delle stesse;
 - f) amministrare il patrimonio sociale e il fondo di gestione, autorizzando le spese;
 - g) esaminare, deliberare in merito ed eventualmente dare esecuzione alle proposte degli eventuali comitati o commissioni della Federazione;
 - h) deliberare la concessione del patrocinio gratuito;
 - i) deliberare la concessione del patrocinio con contributo ad iniziative culturali e turistiche di rilevanza nazionale o internazionale;
 - j) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua attenzione o che sia comunque ritenuto rilevante o di interesse per l'attività e gli scopi della Federazione e dei suoi associati;
 - k) adottare delibere di indirizzo in merito alle spese da sostenere per intentare o resistere in giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché per altre iniziative di carattere stragiudiziale;
 - l) tenere, a cura propria o di uno specifico componente, i libri degli aderenti alla Federazione e i libri delle adunanze e delle

Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera

- deliberazioni assembleari. Gli altri organi sociali terranno a propria cura i libri relativi alle proprie adunanze e deliberazioni;
- m) in assenza dell'organo di controllo e/o del revisore dei conti, assicurarsi che tutti gli adempimenti previsti dalle norme siano rispettati.
9. Il C.D. si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta a bimestre. A ciascun Consigliere spetta un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui lo Statuto disponga diversamente. Le votazioni sono sempre in forma palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10. Il C.D. può istituire, con propria delibera, commissioni o comitati, con finalità di istruttorie e proposte, da avanzare al C.D. stesso, per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità della Federazione.
11. Ai comitati e alle commissioni possono partecipare figure esterne alla Federazione nei limiti previsti dall'art. 18 co. 4.
12. Nessun incarico retribuito può essere affidato ai componenti degli organi della Federazione e ai componenti degli organi delle associazioni federate.

ART. 15 – Il Presidente

1. Il Presidente della Federazione è eletto dal C.D. nel novero dei componenti del C.D. eletti dall'Assemblea Generale e ha la rappresentanza legale della Federazione.
2. Il Presidente:
- a) è il legale rappresentante della Federazione nei rapporti esterni e in quelli interni, nei confronti dei terzi ed in giudizio;
 - b) sovrintende alle attività della Federazione;
 - c) convoca e presiede il C.D.;
 - d) presenta in Assemblea Generale, in collaborazione con il Tesoriere e sulla base delle osservazioni dei revisori dei conti, i bilanci della Federazione;
 - e) può conferire procura speciale per il compimento di specifiche attività relative a progetti approvati dal C.D.;
 - f) è direttore responsabile delle pubblicazioni della Federazione, coadiuvato in tali funzioni dal Vice Presidente al quale può delegare incarichi particolari;

Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera

- g) In sua assenza tutte le prerogative della Presidenza passano al Vice Presidente o, ove anche questi sia impedito, al Consigliere avente età anagrafica maggiore.
3. La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di 2 (due) mandati consecutivi dalla stessa persona o dal delegato della stessa associazione.

ART. 16 – Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere

1. Il Vice Presidente coadiuva l'operato del Presidente.
2. Il Segretario assicura l'esecutività operativa delle deliberazioni. Su indicazione del Presidente, provvede all'invio delle convocazioni, alla stesura e alla tempestiva distribuzione ai Consiglieri dei verbali delle adunanze del C.D..
3. Il Tesoriere è responsabile della contabilità della Federazione e, di concerto con il Presidente, predispone i bilanci annuali preventivi e consuntivi da sottoporre al C.D.; provvede alla gestione amministrativa ordinaria della Federazione. Assieme al Presidente, ha potere di firma disgiunta sui conti correnti della Federazione. Il C.D. può affidare l'incarico della contabilità della Federazione a un professionista esterno, stabilendone i compensi e precisandone le mansioni. In tal caso, il Tesoriere avrà funzioni di controllo e coordinamento. Tutte le scritture della Federazione saranno tenute ai sensi degli artt. 2216 e 2217 c.c., in modo da rappresentare fedelmente e analiticamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Federazione, anche a mezzo di una relazione illustrativa. Qualora si ricevano fondi attraverso raccolte pubbliche o attività non caratterizzanti l'attività della Federazione, andrà redatto un rendiconto specifico in relazione alle menzionate poste.

ART. 17 – Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) associati di 3 (tre) macro-aree differenti, eletti per votazione dall'Assemblea Generale ogni 3 (tre) anni.
2. In caso di espulsione di un associato, questi potrà fare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta espulsione. Prima che sia compiuto il giudizio ad opera del Collegio dei Probiviri, non sarà possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate con il voto conforme di almeno 2 (due) dei suoi componenti.

ART. 18 – Le Commissioni e i Comitati Tecnici

1. Le commissioni e i comitati tecnici vengono istituiti, in forma permanente o temporanea, dal C.D. per affrontare specifiche problematiche. La loro funzione ha termine con la risoluzione della specifica problematica o su deliberazione del C.D.
2. Le singole associazioni indicano al C.D. i membri delle proprie associazioni che siano disponibili a collaborare alle commissioni e ai comitati tecnici in virtù di proprie specifiche competenze ed esperienze, secondo il criterio della short list. Il C.D. individuerà i partecipanti ai tavoli di cui al presente articolo in ragione di un nominativo al massimo per ogni associato. Il fatto di essere socio non dà diritto alla nomina di un componente.
3. Il C.D. delibererà anche in merito al regolamento per il funzionamento delle commissioni e dei comitati da costituirsi.
4. A ciascuna commissione o comitato non può partecipare un numero di membri esterni alla Federazione superiore a un terzo dei componenti.
5. In particolare le commissioni e i comitati hanno il compito di:
 - a) predisporre programmi e proporre iniziative per la risoluzione delle specifiche problematiche;
 - b) proporre manifestazioni e curare i rapporti con altre associazioni aventi comuni interessi.

ART. 19 – Revisore dei conti

1. Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea Generale provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Il revisore - o la corrispettiva società - esercita le funzioni previste dalla legge: in particolare controlla l'andamento amministrativo e finanziario della Federazione, vigila sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla rispondenza delle scritture contabili ed esamina i bilanci. Riferisce al C.D. e in sede di Assemblea Generale ordinaria prima dell'approvazione dei bilanci.

ART. 20 – Organo di Controllo

1. Nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa vigente, l'Assemblea Generale provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti: purché sia rispettato tale ultimo requisito, il o gli altri componenti dell'organo di controllo possono essere scelti anche nel novero dei soggetti costituenti il Collegio dei Probiviri.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in osservanza alle vigenti normative.
5. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

IV – PATRIMONIO E BILANCIO DELLA FEDERAZIONE

ART. 21 – Il patrimonio

1. Il patrimonio sociale è costituito da contributi ed erogazioni, donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche raccolti attraverso attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 22 – Il fondo di gestione

1. Il fondo comune di gestione è costituito:
 - a) dalle quote associative versate dai soci;
 - b) dai proventi eventuali dell'attività (organizzazione di convegni, mostre, produzione editoriale e simili), di natura non corrispettiva, svolta direttamente dalla Federazione.
2. Il fondo di gestione e il patrimonio della Federazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rimanendo vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. La Federazione può costituire uno o più patrimoni secondo le specifiche e i vincoli di cui agli artt. 2447-bis ss. c.c.

ART. 23 – Anno Sociale e Bilancio

1. L'anno sociale ha inizio il 1° Gennaio e ha termine il 31 Dicembre di ogni anno solare.
2. Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato per

l'approvazione in Assemblea Generale entro il 15 Maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce: esso è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e di gestione dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

V – MODIFICHE DELLO STATUTO, SCIoglimento

ART. 24 – Modifiche Statutarie

1. Le eventuali modifiche dello Statuto sono deliberate dal C.D., con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri che lo compongono e devono essere ratificate a maggioranza assoluta di tutti gli iscritti alla Federazione, nel corso della prima seduta assembleare successiva.

La convocazione relativa alla modifica statutaria deve essere effettuata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e deve contenere una relazione illustrativa relativa al testo in vigore ed agli effetti che produrrà o potrebbe produrre la modifica proposta. I delegati illustreranno, preliminarmente al proprio voto, anche con relazione scritta, le decisioni che gli organi statutari della propria associazione hanno adottato in merito alla proposta di modifica.

ART. 25 – Scioglimento della Federazione

1. Lo scioglimento della Federazione viene deliberato dall'Assemblea Generale, con voto dei 3/4 più uno di tutti gli iscritti alla Federazione.
2. La convocazione dell'Assemblea Generale prevista per lo scioglimento della Federazione deve essere effettuata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
3. La Federazione si scioglie automaticamente nel caso in cui siano associate alla stessa meno di 5 (cinque) associazioni site in Regioni diverse e sempre che, entro 12 (dodici) mesi dal verificarsi della

Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera

condizione enunciata, non si ricostituisca un numero di soci pari o superiore a 5 (cinque) siti in regioni diverse.

4. In caso di scioglimento o di liquidazione della Federazione, il patrimonio e il fondo che rimangono disponibili dopo aver soddisfatto tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo della Federazione, dovranno essere devoluti secondo le indicazioni dell'Assemblea Generale, in conformità alle previsioni di cui al codice civile, ad associazioni o enti aventi finalità compatibili con quelle della Federazione .

VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – Norma di chiusura

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e da eventuali regolamenti si applicano le norme del codice civile.